

## **Procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle Strutture**

1. Ai sensi dell'art. 46 dello Statuto i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della competente struttura e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico secondo le modalità definite nei successivi commi.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti è trasmessa all'Amministrazione entro 5 giorni dalla sua approvazione. Il Senato Accademico, previo eventuale parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza, può, entro 60 giorni dalla trasmissione, richiedere motivatamente alla Struttura che lo ha approvato il riesame del regolamento, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non opportune.
3. La procedura di riesame del regolamento da parte della struttura interessata deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dei rilievi. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato Accademico dei vizi di legittimità, il consiglio della struttura interessata è tenuto a prenderne atto, a modificare il regolamento di conseguenza e a procedere al nuovo invio all'amministrazione. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato accademico dei vizi di merito, il consiglio della struttura interessata può non adeguarsi ai relativi rilievi con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le norme oggetto di rilievo non possono essere emanate.
4. In assenza di rilievi da parte del Senato accademico decorsi 60 giorni dalla trasmissione, ovvero conclusa la procedura di riesame, i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore e, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.
5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dai commi precedenti.